

CONTENZIOSO

Definizione liti pendenti: sospensione del processo anche dopo i termini?

di Angelo Ginex

In materia di **definizione agevolata delle liti pendenti**, l'[articolo 6. D.L. 119/2018](#) aveva stabilito che il contribuente potesse ottenere la **sospensione del processo** a seguito del **deposito** di apposita istanza, corredata di copia della **domanda di definizione** e del **versamento, entro il 10 giugno 2019**.

Più precisamente, la disposizione normativa citata disponeva che: *«Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita **richiesta al giudice**, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è **sospeso fino al 10 giugno 2019**. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, **il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020**»*.

Sul punto, e più specificamente con riguardo alla natura del suddetto termine, negli ultimi dieci giorni si è assistito, non senza stupore, ad un condivisibile **cambio di rotta** da parte dei Giudici di vertice.

In un primo momento, infatti, con [sentenza 6 novembre 2019, n. 28493](#) la sezione VI della **Corte di Cassazione** aveva affermato di non poter accogliere l'istanza del contribuente pervenuta dopo il 10 giugno 2019, ritenendo che, per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l'**effetto sospensivo** del processo sino al 31 dicembre 2020, dovesse essere depositata dinanzi all'Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della **domanda di definizione** e del **versamento, entro il termine perentorio del 10 giugno 2019**.

Altrimenti detto, i giudici di legittimità, ritenendo che il suddetto termine avesse **natura perentoria**, avevano affermato che: *«in tema di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 6, comma 10, D.L. 119 del 2018, per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere **depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019**»*.

Successivamente, però, la sezione V della **Corte di Cassazione**, con [sentenza 15 novembre 2019, n. 29790](#), preso atto del discordante orientamento espresso dalla sezione VI, ha ritenuto di dover verificare se il **mancato rispetto** del termine del 10 giugno 2019 previsto dall'[articolo 6 D.L. 119/2018](#) potesse essere **ostativo all'accoglimento** delle istanze di sospensione.

A tal proposito, i Giudici di vertice hanno rilevato, innanzitutto, che costituisce **principio generale** quello secondo cui i **termini** stabiliti dalla legge sono **ordinatori**, a meno che la legge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo.

Detto principio trova sicura applicazione anche nel diritto tributario, per cui, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha **efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria**, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso (Cfr., **Cassazione, sent. n. 10761/2013**).

Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato come tale termine abbia **natura processuale**, in quanto volto a fissare il momento entro il quale è possibile presentare l'istanza all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia, sicché ad esso si applica l'[articolo 152, comma 2, c.p.c.](#), secondo il quale «**i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori**».

Quindi, in mancanza di una espressa disposizione che lo dichiari perentorio, il termine normativamente fissato per il compimento di un atto ha **natura ordinatoria**, quale invito a non indugiare, e il suo **mancato rispetto** non comporta **alcuna decadenza** e **non impedisce che l'atto possa essere compiuto** fino a quando ciò non venga precluso altrimenti.

Da ultimo, la Corte di Cassazione ha osservato che la **sospensione** in parola svolge una **funzione "protettiva"** e non preclusiva, dato che assolve all'esigenza di avere uno stato di temporanea quiescenza del processo in attesa della definizione della procedura amministrativa che presuppone la non prosecuzione *medio tempore* dell'ordinario svolgimento dell'attività processuale.

Concludendo, il deciso **revirement** operato dalla quinta sezione della Corte di Cassazione appare pienamente **condivisibile**, in quanto rispettoso dei principi generali della materia e dell'intento del legislatore, orientato a favorire l'**estinzione** del processo a seguito della sanatoria intervenuta nelle more del giudizio.

Seminario di specializzazione

IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >